

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 14 agosto 1962

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 030-130 030-841 030-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 0368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1157.

**Norme sul trattamento economico e normativo
dei salariati fissi agricoli e dei braccianti agricoli
avventizi della provincia di Bari.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1158.

**Norme sul trattamento economico e normativo
dei lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e
stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di
stampa.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1159.

**Norme sul trattamento economico e normativo
del personale dipendente dalle imprese commerciali
del Territorio di Trieste.**

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 1157.

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi agricoli e dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, e relative tabelle, per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai salariati fissi agricoli ed ai braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Braccianti - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra; cui ha aderito, in data 8 giugno 1961, la C.I.S.N.A.L.-Terra;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Bari, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, relativo alla determinazione della retribuzione da corrispondere ai salariati fissi agricoli e ai braccianti agricoli avventizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi agricoli e di tutti i braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1158.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, stipulato tra la Federazione Italiana Editori Giornali, l'Associazione Italiana Stampatori Giornali e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; e tra la Federazione Italiana Editori Giornali, l'Associazione Italiana Stampatori Giornali e la Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa;

Visti:

— l'art. 12 (6° comma, parte 3ª, norme impiegati) del contratto collettivo nazionale 28 novembre 1953;

— l'art. 5 dell'accordo collettivo 23 dicembre 1954, per il conglobamento delle voci della retribuzione e per il riassetto zonale;

— l'art. 12 (5° comma, parte 3ª, norme impiegati) del contratto collettivo nazionale 16 maggio 1956: recanti norme per la rivalutazione degli aumenti biennali spettanti agli impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, richiamati dal predetto contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960 ed uniti allo stesso in unico allegato;

Visto l'accordo collettivo nazionale 8 febbraio 1957, per la estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni;

Visto l'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, e statuto allegato, per la istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;

Visto l'accordo collettivo nazionale 6 giugno 1958, circa il contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale di Previdenza;

Visto il protocollo 1 marzo 1959, aggiuntivo al predetto accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958;

Visto il regolamento del Fondo Nazionale di Previdenza, per i lavoratori dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, richiamato dal precedente protocollo 1 marzo 1959 ed allo stesso allegato;

tutti stipulati tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 in data 17 febbraio 1960, n. 185 in data 17 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;

— l'accordo collettivo nazionale 8 febbraio 1957, relativo alla estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni;

— l'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, relativo alla istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;

— l'accordo collettivo nazionale 6 giugno 1958, relativo al contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale di Previdenza;

— il protocollo 1 marzo 1959, aggiuntivo al predetto accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, dell'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, dal protocollo 1 marzo 1959 ed agli stessi allegate.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto. Il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 31. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 FEBBRAIO 1958 PER LA ISTITUZIONE DI UN TRATTAMENTO DI UN PENSIONAMENTO INTEGRATIVO DI QUELLO DELLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA

Adi 26 febbraio 1958, in Genova

la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI in persona del suo Presidente ing. Tommaso Astarita, rappresentato per delega dall'avv. Fiorenzo Casella;

la ASSOCIAZIONE ITALIANA STAMPATORI GIORNALI in persona del suo Presidente avv. Fiorenzo Casella; con l'intervento dei sigg. Giuseppe Arbitrio, Ezio Benigni, Franco Beltramo, Giuseppe Cautero, Servilio Carazzani, Giuseppe Colli, Matteo Convenevole, Giuseppe Fenu, Michele Grandesso, Mario Gromo, Umberto Guadagno, Carlo Pelloni, Ferdinando Perrone, Lodovico Riccardi, Giuseppe Romolotti, Napoleone Rossi, Egidio Stagno, Mario Stocker, Elio Treccani, Carlo Villa, assistiti dai signori Pietro Lupetti, Cesare Salvini e Antonio Sciacavico;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI (C.G.I.L.) in persona dei sigg. Giovanni Valdarchi, segretario generale, Francesco Arcese e Giorgio Pavanetto, segretari nazionali e dei segretari provinciali Marino Geranzani, Domenico Caramello, Angelo Marcheselli, Edoardo Coletta, Gino Mazzoli e dei signori Bassi, Colombo, Cantoni, Donati, Lodi, Gabrini, Maggi, Pacciardini e Pallotta;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO (C.I.S.L.) in persona del segretario generale Ruggero Malegari, del segretario Carmelo Formica, assistiti dai sigg. Tommaso Arcella, Giovanni Colombo, Pietro Giannini, Guido Magagnoli, Valentino Magagnoli, Carlo Petrunaro, Renato Ricci e Francesco Villa;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTAIA (U.I.L.) rappresentata dal segretario responsabile Ruggero Ravenna e dai vice-segretari nazionali Emanuele Federici ed Alfredo Giampietro, assistiti dai signori Bruno Lumachi, Luigi Lovati, Giovanni Manetti, Armando Motta, Giuseppe Testa, Giuseppe Visconti, Cesare Cetrullo, Rinaldo Corio, Carlo Rognoni e Carlo Barbagelata;

hanno convenuto quanto appresso:

PREMESSA

Le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa assumono l'impegno di procedere ad un pensionamento integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le modalità sotto indicate.

A garanzia dell'adempimento dell'impegno di cui sopra verrà costituito un apposito Ente per la gestione delle contribuzioni che risulteranno necessarie per assicurare la erogazione delle pensioni integrative e la costituzione dei capitali di copertura nei termini e con i limiti sotto indicati.

Art. 1.

Le prestazioni che dovranno essere assicurate sono le seguenti:

a) *Pensione di vecchiaia*

Al 60° anno di età se uomo, al 55° se donna, con almeno 10 anni di anzianità in aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, spetterà al lavoratore titolare di pensione INPS che abbia cessato il suo rapporto di lavoro con le aziende del settore, una pensione integrativa di quella dell'assicurazione obbligatoria tale che la somma delle due pensioni sia pari al 50 % dell'ultima paga tabellare diurna della categoria di appartenenza al momento della risoluzione del rapporto, aumentata di tanti cinquantesimi della stessa per quanti sono gli anni di servizio oltre il 10° e fino al 20°.

b) *Pensione di invalidità*

Il lavoratore che interrompa il rapporto di lavoro per cause di invalidità, sia titolare di pensione dell'assicurazione obbligatoria per la stessa causa e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio in aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, avrà diritto ad una pensione integrativa di quella erogata dall'INPS, tale che la somma delle due pensioni sia pari al 50 % dell'ultima paga tabellare diurna della categoria di appartenenza al momento della risoluzione del rapporto, aumentata di tanti cinquantesimi della stessa per quanti sono gli anni di servizio oltre il 10° e fino al 20°.

c) *Pensione ai superstiti*

La vedova ed i figli minori di 21 anni ed in mancanza di vedova e di figli, i genitori conviventi a carico del lavoratore deceduto in pendenza del rapporto di lavoro dopo aver maturato 5 anni di anzianità, avranno diritto alla pensione integrativa di quella derivante dalla assicurazione obbligatoria.

L'importo della pensione integrativa sarà determinato in maniera che al nucleo superstite spettino complessivamente le seguenti aliquote dell'importo della pensione totale cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di inabilità verificatasi al momento del decesso:

- 50 % un superstite;
- 70 % due superstiti;
- 90 % tre o più superstiti.

d) Reversibilità

Le pensioni totali di vecchiaia e di invalidità determinate secondo i punti a) e b) saranno reversibili alla famiglia secondo le aliquote di cui al punto c) nei limiti e con le garanzie di cui al punto e).

e) Minimo garantito e massimo pensionabile

La pensione integrativa non potrà essere inferiore al 10 % dell'ultima paga tabellare diurna percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto con le aziende del settore. In ogni caso la somma delle due pensioni non potrà superare l'80 % dell'ultima paga tabellare diurna aumentata delle indennità di contingenza vigenti all'atto della risoluzione del rapporto.

f) Norma per gli impiegati

Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui sopra, per gli impiegati sarà tenuto conto del minimo tabellare di categoria aumentato fino ad un massimo di due scatti biennali di anzianità in quanto il titolare ne abbia acquisito il diritto.

g) Rivalutazione delle pensioni

Ogniquale volta si verifichi uno scarto del 20 % dell'indice annuale INSTAT del costo della vita per il bilancio completo, le pensioni integrative saranno rivalutate, in base alle norme che saranno stabilite nel Regolamento.

Le delibere di rivalutazione saranno prese dal Consiglio di amministrazione dell'Ente non appena accertato l'avvenuto aumento dell'indice INSTAT sopra richiamato.

h) Prosecuzione volontaria della contribuzione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo 5 anni di anzianità, ma prima del raggiungimento del diritto a pensione, il lavoratore ancorché ultrasessantenne se uomo e ultracinquantacinquenne se donna, avrà facoltà di continuare volontariamente la contribuzione a suo intero carico, versando il contributo relativo alla retribuzione di fatto percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro con le aziende del settore fino a raggiungere le condizioni minime previste per il godimento della pensione integrativa. Il diritto alla pensione integrativa derivante da prosecuzione volontaria sussiste solo se l'interessato gode di pensione INPS.

i) Requisito per il godimento della pensione integrativa

Nei confronti dei lavoratori per i quali le aziende non abbiano versato i contributi stabiliti per il funziona-

mento del Fondo, non verranno calcolati ai fini della anzianità i periodi per i quali i contributi non sono stati corrisposti dalle aziende.

Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni nei confronti delle aziende inadempienti al versamento dei contributi.

Saranno studiati i mezzi opportuni affinché i lavoratori possano conoscere la propria posizione contributiva e le Organizzazioni sindacali siano tempestivamente edotte dei mancati regolari versamenti da parte delle aziende.

Art. 2.

Per la realizzazione di quanto indicato nella premessa e all'art. 1 circa le prestazioni ed i relativi capitali di copertura, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa si impegnano di provvedere al versamento di un contributo che non può essere inferiore al 5,50% e non può essere superiore al 7% delle retribuzioni corrisposte agli impiegati ed agli operai. La base imponibile è quella prevista dal decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 692.

Entro il 1° giugno 1958 le parti concorderanno la misura esatta del contributo in base alle indicazioni attuariali. Tale contributo dovrà essere versato con decorrenza dal 1° luglio 1958. Esso potrà essere sottoposto a revisione in aumento o in diminuzione a richiesta di ciascuna delle parti, in relazione alle risultanze della gestione del Fondo.

Art. 3.

L'Ente di cui alla premessa sarà retto da un Consiglio di amministrazione composto da un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori: i relativi membri verranno designati dalle rispettive Organizzazioni contraenti del presente accordo.

Il Consiglio è presieduto da un rappresentante dei datori di lavoro designato congiuntamente dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Associazione Italiana Stampatori Giornali, fra i propri membri facenti parte del Consiglio stesso.

Art. 4.

Al Consiglio saranno devoluti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e per l'attuazione degli scopi dell'Ente secondo quanto verrà stabilito dallo Statuto e dal Regolamento che dovranno essere concordati fra le parti contraenti entro il 30 giugno 1958.

Il Consiglio delibera a maggioranza ed in caso di parità la maggioranza sarà determinata dal voto del Presidente.

Al fine di garantire la pariteticità fra le parti che compongono il Consiglio, in caso di assenze alle riunioni, è ammessa la assunzione del voto spettante all'assente da parte di altro membro.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti i 2/3 dei consiglieri tra i quali il presidente.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato esecutivo composto di sei membri da scegliersi fra i consiglieri in ragione di tre per i datori di lavoro compreso il presidente e di tre per i lavoratori.

Il presidente del Consiglio di amministrazione fa parte del Comitato esecutivo e lo presiede. Qualora nel Comitato esecutivo non si raggiunga la unità di intenti, le questioni in discussione saranno demandate al Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

La gestione contabile dell'Ente sarà controllata da un Collegio di revisori dei conti composta da un presidente designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e da due membri effettivi designati dalle Organizzazioni dei lavoratori e da due supplenti nominati dalle parti.

Art. 7.

In caso di scioglimento dell'Ente le Organizzazioni contraenti stabiliranno le modalità della liquidazione e la devoluzione del fondo comune.

Art. 8.

Il trattamento di cui al presente accordo riguarderà i lavoratori in servizio presso le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dalla data del 1° giugno 1956 in poi.

Ai lavoratori aventi i requisiti di cui all'art. 1 e collocati in pensione successivamente al 1° giugno 1956, sarà corrisposto il trattamento integrativo di pensione previsto dal presente accordo, in quanto ne abbiano diritto, con decorrenza dal mese di marzo 1958.

Art. 9.

In relazione all'attuazione del trattamento previsto dal presente accordo, le parti contraenti ritengono giustificato e conseguentemente concordano che le aziende adempienti all'accordo medesimo ed in regola con le contribuzioni, abbiano la facoltà di esonerare dal servizio quei dipendenti che, avendo raggiunto i 60 anni di età se uomini e 55 se donne, abbiano conseguito il diritto al godimento del trattamento previsto dallo accordo stesso.

Art. 10.

A seguito del presente accordo il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, scadente il 30 giugno 1958, si intende rinnovato sino al 31 dicembre 1959.

Al fine di evitare, per quanto possibile, vacanze contrattuali, le parti si dichiarano concordi nel procedere tempestivamente all'esame di eventuali richieste che fossero avanzate dai lavoratori per la modifica del contratto come sopra rinnovato.

Norma transitoria

Al fine di assicurare le pensioni integrative dal 1° marzo 1958 al 30 giugno 1958 le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa verseranno un contributo del 2% sulle retribuzioni di cui all'art. 2 e ciò a decorrere dal 1° marzo 1958 sino al 30 giugno 1958.

Norma concordata a verbale

Qualora in dipendenza della istituzione del pensionamento integrativo stabilito col presente accordo dovessero insorgere vertenze in sede aziendale, le Organizzazioni nazionali contraenti si impegnano ad intervenire, ove occorra, entro il mese di marzo 1958, allo scopo di rimuovere ogni causa che possa ostacolare la regolare attuazione del presente accordo, nella generalità delle aziende.

ALLEGATO

STATUTO

Roma, 3 aprile 1958.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, una fondazione per l'integrazione del trattamento previdenziale per gli impiegati ed operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, denominata *Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani*.

Art. 2.

Beneficiari del Fondo sono gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 3.

Scopo del Fondo è quello di erogare agli impiegati ed operai di cui all'art. 2, che ne abbiano diritto a termini di Regolamento, prestazioni previdenziali integrative di quelle derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Per il conseguimento del fine, il Fondo procederà alla gestione dei contributi dovuti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa nella misura che sarà determinata dalle organizzazioni che hanno costituito la fondazione.

Il sistema tecnico assicurativo adottato per la gestione, le modalità, l'entità delle prestazioni previdenziali e le condizioni per il loro godimento, sono contemplati nel Regolamento di previdenza degli addetti ai giornali quotidiani ed agenzie di stampa, che formerà parte integrante del presente Statuto.

Art. 4.

Sono organi del Fondo:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il comitato esecutivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori;

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 24 membri, compreso il Presidente, dei quali 12 nominati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e 12 da quelle dei lavoratori che hanno costituito la fondazione.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono rappresentate nel Consiglio in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative per l'attuazione dei fini istituzionali ed in particolare:

- a) nomina il Presidente in conformità della designazione di cui all'art. 7;
- b) nomina, nel suo seno, i membri del Comitato esecutivo;
- c) delibera sui bilanci;
- d) delibera sull'investimento delle riserve tecniche e delle disponibilità del Fondo;
- e) delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Presidente, dal Comitato esecutivo e dal Collegio dei revisori;
- f) delibera circa le azioni giudiziarie;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli da leggi, decreti e regolamenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce di norma due volte all'anno e ogni altra volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno sei dei consiglieri o dal Collegio dei revisori.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito mediante lettera raccomandata almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. Il termine può essere ridotto in caso di urgenza e la comunicazione dovrà essere fatta telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei membri che lo compongono, ivi compreso il Presidente o il suo delegato.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Le votazioni avverranno, di norma, per appello nominale, salvo che il Presidente, sentito il Consiglio, determini diversamente.

Allo scopo di garantire la pariteticità fra le parti che compongono il Consiglio, il diritto di voto spettante al consigliere assente sarà esercitato da altro consigliere dell'organizzazione cui appartiene l'assente.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo è composto di sei membri dei quali tre rappresentanti dei datori di lavoro, compreso il Presidente, e tre rappresentanti dei lavoratori.

Il Comitato esecutivo:

- a) esamina le questioni ad esso sottoposte dai propri membri comprese quelle attinenti al funzionamento amministrativo e tecnico del Fondo;
- b) esamina i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c) decide sui ricorsi proposti dai beneficiari del Fondo;

d) delibera su tutte le questioni ad esso deferite dal Consiglio ed, in via di urgenza, ne esercita i poteri, limitatamente ai punti d), f) e g) di cui all'art. 5, sottoponendo alla ratifica del medesimo, nella prima seduta, le deliberazioni adottate;

e) provvede, su proposta del Presidente, alla assunzione del personale e ne determina gli emolumenti e le condizioni di lavoro.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri, fra i quali il presidente.

Le deliberazioni sono valide quando siano state adottate con almeno 4 voti favorevoli.

In caso contrario le questioni in discussione sono demandate al Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il Presidente è un rappresentante delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, designato dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dall'Associazione Italiana Stampatori Giornali.

Egli ha la rappresentanza legale del Fondo, ne cura il funzionamento, presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed esercita le funzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza temporanea, egli può delegare ad altro consigliere, in tutto o in parte, le proprie funzioni e i propri poteri.

Art. 8.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sarà redatto processo verbale a cura di un segretario designato di volta in volta dal Presidente.

Il verbale sarà letto ed approvato nella riunione immediatamente successiva e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 9.

Le funzioni di controllo della gestione contabile del Fondo sono esercitate da un Collegio di revisori composto da un presidente nominato dalle organizzazioni dei datori di lavoro, da due membri effettivi nominati dalle organizzazioni dei lavoratori e da due supplenti nominati uno per parte.

I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberante.

Il Collegio dei revisori rivede e controlla le scritture contabili, effettua ispezioni e riscontri di cassa, rivede i bilanci riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

I componenti degli organi del Fondo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le organizzazioni stipulanti potranno in qualunque momento revocare i rispettivi rappresentanti dalla carica che essi ricoprono in seno agli organi del Fondo.

Le persone che per qualsiasi motivo vengano, durante il quadriennio, a cessare dalla carica, debbono, entro due mesi, essere sostituite dalle organizzazioni o dagli organi che le hanno nominate.

Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione o del Comitato, senza giustificato motivo, può indurre la decadenza dalla carica che dovrà essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

Art. 11.

L'esercizio finanziario del Fondo coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al Consiglio di amministrazione entro il primo quadrimestre di ogni anno, corredato dalle relazioni del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori.

Il bilancio tecnico della gestione previdenziale dovrà essere eseguito almeno ogni 5 anni a cura di attuario iscritto nell'albo.

Art. 12.

Le riserve tecniche e i fondi in genere della fondazione possono essere investiti:

a) in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie, o in titoli equiparati;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;

c) in immobili.

Il Consiglio di amministrazione può anche deliberare investimenti diversi da quelli sopra previsti; in tal caso le relative deliberazioni debbono essere adottate con maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 13.

Le Organizzazioni che hanno costituito la fondazione potranno deliberarne la fine; a loro spetta di disporre circa la devoluzione del patrimonio residuo. Al Consiglio di amministrazione è demandata ogni facoltà in ordine alla liquidazione del Fondo.

Art. 14.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto spettano alle Organizzazioni che hanno costituito la fondazione.

Visti l'accordo e lo statuto che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 6 GIUGNO 1958 CIRCA IL CONTRIBUTO CHE LE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E LE AGENZIE DI STAMPA DEVONO VERSARE AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA

In Milano il 6 giugno 1958.

fra

LA FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI e L'ASSOCIAZIONE ITALIANA STAMPATORI GIORNALI, da una parte

e

LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI e CARTAI;

LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO;

LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA e CARTARIA, dall'altra.

Premesso che con l'accordo 26 febbraio 1958 istitutivo del pensionamento integrativo in favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici

di giornali quotidiani e agenzie di stampa veniva stabilito che le parti avrebbero concordato l'esatta misura del contributo dovuto dalle aziende a decorrere dal 1° luglio 1958.

Premesso ancora che l'attuario incaricato dalle parti di individuare la misura di detto contributo, dichiarava essere quello del 6 % sulla base imponibile prevista più che sufficiente per far fronte agli impegni per le prestazioni che il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori di giornali quotidiani è tenuto a corrispondere nel triennio, come risulta dalla copia fotostatica al presente allegata; che il suddetto contributo rientra nella misura prevista dal primo comma dell'art. 2 del sopra ricordato accordo sindacale; stipulano quanto appresso:

Il contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali ed agenzie di stampa dovranno versare al Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori di giornali quotidiani a decorrere dal 1° luglio 1958 e fino al 30 giugno 1961 è fissato nella misura del 6 % delle retribuzioni corrisposte agli impiegati ed agli operai sulla base imponibile prevista dal Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

PROTOCOLLO 1° MARZO 1959 AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 FEBBRAIO 1958 PER LA ISTITUZIONE DI UN TRATTAMENTO DI PENSIONAMENTO INTEGRATIVO DI QUELLO DELLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA

In Roma, addì 1° marzo 1959,

la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI e l'ASSOCIAZIONE ITALIANA STAMPATORI GIORNALI, da una parte,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI e CARTAI

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA e CARTARIA, dall'altra,

ritenuta la necessità di integrare le norme dell'accordo 26 febbraio 1958 istitutivo del pensionamento integrativo in favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, e di modificare, in particolare, quelle concernenti la devoluzione della pensione integrativa ai superstiti e la prosecuzione volontaria della contribuzione, indicate alle lettere c) ed h) dell'art. 1 dell'accordo sopraricordato;

Attesa, altresì, l'opportunità di chiarire la portata dell'art. 8 dell'accordo medesimo con interpretazione autentica che rispecchi l'effettiva volontà delle parti contraenti;

Ritenuta, infine, la necessità di stabilire norme per l'attuazione dell'accordo 26 febbraio 1958;

Sentite le proposte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani e considerato che il testo del Regolamento dallo stesso approvato nella seduta del 16 e 17 gennaio 1959, riassume nelle sue norme i chiarimenti integrativi, le modificazioni innovatrici e le norme ordinarie che più corrispondono al fine desiderato dalle parti;

Convengono di approvare e ritenere come testo integrante dell'accordo 26 febbraio 1958 e dello Statuto del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani, il Regolamento allegato al presente protocollo aggiuntivo, concordemente affermando che debbano considerarsi abrogate e prive quindi di qualsiasi effetto quelle disposizioni dell'accordo 26 febbraio 1958 che siano in contrasto con esse.

Il Regolamento, come sopra approvato e concordato, avrà forza vincolante per le parti, a partire dal 31 marzo 1959.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI E QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA

SOGGETTI DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani e disciplina i rapporti tra il Fondo, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa ed i lavoratori beneficiari delle prestazioni previste dall'art. 3 dello Statuto, in dipendenza dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958.

SEDE DEL FONDO

Art. 2.

Il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani ha sede in Roma.

Per ogni controversia che possa insorgere tra il Fondo, i suoi beneficiari e le aziende di cui all'art. 1 in dipendenza di qualsiasi rapporto tra essi intercorrente, foro competente è quello di Roma.

NOMENCLATURA**Art. 3.**

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, e di quelle dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958, per *anzianità contributiva* s'intende il periodo di effettivo servizio prestato presso le aziende di cui all'art. 1 coperto da contribuzione previdenziale ai sensi del presente Regolamento.

Il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani sarà nel contesto del presente Regolamento denominato con la parola « Fondo »; le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa, con la parola « aziende ».

CONTRIBUTI**Art. 4.***Determinazione della misura del contributo*

Le Organizzazioni che hanno stipulato l'accordo 26 febbraio 1958, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione del Fondo e tenuto conto del bilancio tecnico di cui all'art. 11 dello Statuto, determinano la misura del contributo dovuto al Fondo dalle aziende in relazione al sistema tecnico assicurativo di ripartizione dei capitali di copertura, al tasso tecnico del 1,5% adottato per la gestione.

Art. 5.*Elementi retributivi assoggettabili a contribuzione*

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo devono essere considerati tutti gli elementi retributivi stabiliti dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa ivi compresa la retribuzione corrisposta durante il periodo di preavviso lavorato — nella misura da esso prevista — oltre a quelli indicati dal D.L.L. 1-8-1945, n. 692; per quanto riguarda la assoggettabilità a contribuzione dei compensi per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, valgono i chiarimenti enunciati dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza Sociale con la nota n. 20/90337 in data 31-1-1955.

Art. 6.*Pagamento dei contributi - Termini e modalità*

Le aziende debbono effettuare il pagamento dei contributi accreditando i conti correnti, postale e bancario, intestati al « Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani ».

Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 30° giorno successivo al periodo di paga quadrisettimanale o mensile al quale i contributi si riferiscono. Le dichiarazioni nominative delle retribuzioni corrisposte dalle aziende ai lavoratori occupati nel suddetto periodo, con indicazione dei turni in cui il lavoro dei singoli è stato prestato (notturno, promiscuo, diurno) e del numero degli scatti di anzianità per gli impiegati, dovranno essere rimesse alla sede del Fondo, debitamente compilato, entro il giorno 20 di ogni mese.

Le dichiarazioni nominative dovranno indicare, oltre ai dati retributivi, ogni altra notizia riguardante eventuali movimenti dei lavoratori (dimissioni, licenziamento, assenze per infortunio, malattia, servizio militare, decesso, permessi, aspettative, ecc.).

Art. 7.*Periodi di contribuzione*

I contributi sono dovuti dalle aziende per tutta la durata del rapporto di ciascun dipendente, anche se abbia superato il 60° anno di età se uomo, il 55° se donna, e comunque per tutti i periodi in cui l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione.

Art. 8.*Contributi arretrati*

Le aziende in arretrato nel pagamento dei contributi saranno tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi dovuti, l'interesse di mora nella misura del 6% annuo, decorrente dalla scadenza del termine di cui all'art. 6.

Art. 9.*Notizie sulla posizione contributiva delle aziende e dei beneficiari*

Gli Uffici del Fondo sono tenuti a fornire ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni stipulanti dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958 notizie sulla posizione contributiva delle aziende inadempienti e su quella dei beneficiari.

ISCRITTI**Art. 10.***Iscrizione dei beneficiari al Fondo.*

Sono iscritti al Fondo gli operai ed impiegati di ambo i sessi dipendenti dalle aziende che esercitano la loro attività nel territorio della Repubblica Italiana e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

Non possono essere iscritti i lavoratori che, pur dipendendo dalle predette aziende, siano addetti a reparti grafici commerciali e il cui rapporto sia regolato da contratto di lavoro diverso da quello dei quotidiani.

Art. 11.*Decorrenza dell'iscrizione*

L'iscrizione dei lavoratori al Fondo ha effetto dal giorno in cui ha inizio il pagamento dei contributi da parte delle aziende.

Art. 12.*Periodi scoperti di contribuzione*

I periodi di servizio non coperti da contribuzione non saranno computati nel calcolo dell'anzianità contributiva dell'iscritto, salve le eccezioni di cui all'articolo 14.

Art. 13.

Sospensione degli effetti dell'iscrizione al Fondo

La risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende determina la sospensione del corso della anzianità contributiva, la instaurazione di nuovi rapporti con le stesse ne determina l'ulteriore decorso, purché siano adempiuti gli obblighi previsti dalle norme del presente Regolamento.

Art. 14.

Periodi non coperti da contribuzione utile ai fini della anzianità contributiva

Ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva sono computati utili i periodi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per quanto riguarda il servizio militare, la malattia e l'interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, a condizione che il rapporto di lavoro dell'iscritto con le aziende non sia stato risolto.

REQUISITI PER OTTENERE LA PENSIONE INTEGRATIVA

Art. 15.

Vecchiaia

Per ottenere la pensione integrativa di quella della assicurazione obbligatoria per vecchiaia, occorre:

- 1) essere titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'INPS;
- 2) avere almeno dieci anni di anzianità contributiva;
- 3) aver risolto il rapporto di lavoro con le aziende.

Art. 16.

Invalità

Per ottenere la pensione integrativa di quella della assicurazione obbligatoria per invalidità occorre:

- 1) essere titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, qualunque sia l'età;
- 2) avere almeno cinque anni di anzianità contributiva;
- 3) aver risolto il rapporto di lavoro con le aziende.

Art. 17.

Pensioni indirette o reversibili

Le pensioni integrative di cui agli articoli 15 e 16 sono reversibili ai superstiti del pensionato o devolvibili a quelli dell'iscritto, secondo quanto stabilito dallo art. 18.

Art. 18.

Superstiti

La pensione integrativa di quella dell'assicurazione obbligatoria per i superstiti, spetta ai familiari del lavoratore deceduto in pendenza del rapporto di lavoro — (con almeno cinque anni di anzianità contributiva) —

o del pensionato, purché siano titolari di pensione a carico dell'INPS, quali superstiti, nei termini in appresso indicati:

a) alla vedova dell'iscritto o alla vedova del lavoratore già pensionato a carico del Fondo, che non sia legalmente separata per sua colpa e finché non contragga nuovo matrimonio;

b) al vedovo dell'iscritta o al vedovo di lavoratrice pensionata, purché invalido al lavoro e non separato per sua colpa; il diritto del vedovo cessa col cessare dello stato di invalidità o nel caso di nuovo matrimonio;

c) agli orfani (figli legittimi o legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente riconosciuti) di età inferiore ai 18 anni, che non abbiano contratto matrimonio e non esercitino alcuna attività lavorativa;

d) agli orfani di cui alla lettera c) riconosciuti invalidi al lavoro, anche se abbiano superato l'età di 18 anni. Il diritto dei medesimi cessa col cessare dello stato di invalidità e, quanto alle donne, in caso di matrimonio;

e) in mancanza dei superstiti di cui alle lettere che precedono, ai genitori conviventi a carico dello iscritto o del pensionato deceduto, purché non siano titolari di pensioni dirette a carico dell'assicurazione obbligatoria INPS e abbiano compiuto l'età di 65 anni.

MISURA DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
A CARICO DEL FONDO

Art. 19.

Pensioni per vecchiaia ed invalidità

L'importo delle pensioni integrative di vecchiaia ed invalidità è pari alla differenza tra il 50% dell'ultima paga tabellare diurna della categoria di appartenenza al momento della risoluzione del rapporto, aumentata di tanti cinquantunesimi della paga stessa per quanti sono gli anni di anzianità contributiva oltre il 10° e fino al 20°, e la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, al netto dei decimi supplementari di cui all'articolo 63 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

Le maggiorazioni retributive previste dal contratto di lavoro per le specializzazioni devono essere calcolate ai fini della determinazione della paga tabellare di cui al comma che precede.

Art. 20.

Minimo garantito e massimo pensionabile

La pensione integrativa non potrà essere inferiore al 10% dell'ultima paga tabellare diurna percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto con le aziende; tuttavia la somma della pensione INPS e di quella integrativa non potrà superare l'80% della ultima paga tabellare diurna, aumentata dell'indennità di contingenza, vigenti all'atto della risoluzione del rapporto.

Art. 21.

Misura delle pensioni indirette o di reversibilità

L'importo della pensione integrativa di quella indiretta o di reversibilità prevista dall'assicurazione obbligatoria in favore dei superstiti, deve essere tale da assicurare al nucleo familiare, in concorrenza con quella prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, le seguenti aliquote dell'importo della pensione totale cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di inabilità verificatasi al momento del decesso:

- 50% per un superstite;
- 70% per due superstiti;
- 90% per tre o più superstiti.

Per pensione totale s'intende il cumulo della pensione derivante dall'assicurazione generale obbligatoria al netto degli eventuali aumenti per differito godimento, e di quella integrativa a carico del Fondo.

Art. 22.

Minimo delle pensioni indirette o di reversibilità

La pensione integrativa indiretta o di reversibilità spettante ai superstiti non può, in alcun caso, essere inferiore al minimo garantito (10%) di cui avrebbe goduto il lavoratore deceduto.

Art. 23.

Variazioni del nucleo familiare dei superstiti

Ogni qualvolta si verifichi un mutamento nella composizione familiare del nucleo superstite che alteri le condizioni di diritto e le aliquote della pensione integrativa, l'importo di quest'ultima è modificato in conseguenza.

Ogni variazione intervenuta nel nucleo familiare dei superstiti dovrà essere notificata dagli interessati alla sede del Fondo per le conseguenti modifiche della pensione integrativa.

L'inosservanza di tale disposizione importerà la sospensione delle prestazioni da parte del Fondo.

Art. 24.

Computo degli scatti di anzianità per gli impiegati ai fini della pensione integrativa

La misura della pensione integrativa degli impiegati tecnici ed amministrativi iscritti al Fondo, sarà determinata sulla base del minimo di stipendio stabilito dal contratto nazionale di lavoro, maggiorato dell'importo di due scatti biennali di anzianità, in quanto maturati, pari al 10% del minimo di stipendio vigente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusa l'indennità di contingenza.

Art. 25.

La misura della pensione integrativa a carico del Fondo in favore di lavoratori già titolari di pensioni INPS sarà determinata:

a) per il primo mese, sulla base della pensione liquidata dall'INPS in atto al momento in cui il richiedente cessa dall'attività lavorativa alle dipendenze di aziende;

b) per i mesi successivi, sulla base della pensione che sarà liquidata dall'INPS in misura definitiva.

Art. 26.

Supplementi pensioni INPS e pensione integrativa

Il lavoratore che abbia raggiunto le condizioni per conseguire la pensione a carico dell'INPS dovrà, per ottenere la liquidazione della pensione integrativa a carico del Fondo, richiedere preventivamente quelle rivalutazioni o accrescimenti della pensione derivanti dalla assicurazione obbligatoria che fossero consentiti dalla legge o da disposizioni amministrative.

Dall'osservanza di tale obbligo sono esclusi quei lavoratori che abbiano diritto a conseguire soltanto il minimo di integrazione garantito di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 27.

Supplemento di pensione INPS per i figli minori o invalidi del pensionato

Ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione integrativa, non saranno computati nella pensione che il lavoratore percepisce dall'INPS i decimi di maggiorazione corrisposti per i figli minori od invalidi.

Art. 28.

13ª Rata mensile di pensione integrativa

La pensione integrativa è corrisposta per tredici rate mensili all'anno.

La 13ª rata verrà erogata nel mese di dicembre.

Art. 29.

Rivalutazione delle pensioni

Ai fini della rivalutazione prevista dall'art. 1 lettera g) dell'accordo sindacale 26 febbraio 1958, gli importi delle pensioni integrative in corso di godimento sono modificate ogni qualvolta si verifichi uno scarto non inferiore al 20% dell'indice annuale del costo della vita per il bilancio completo edito dall'ISTAT rispetto al valore dell'indice dell'anno in cui si sono accese le singole pensioni.

Per le rivalutazioni successive alla prima sarà fatto riferimento al valore dell'indice accertato nell'anno in cui si è verificato lo scarto che ha dato luogo alla precedente rivalutazione.

I termini e le modalità delle modificazioni saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

Art. 30.

Revisione della pensione integrativa

La pensione integrativa a carico del Fondo sarà ricalcolata ogni qualvolta si verifichino variazioni della pensione a carico dell'INPS.

Il beneficiario è tenuto a richiedere all'INPS gli aumenti e le rivalutazioni che fossero consentiti da provvedimenti legislativi o amministrativi che eventualmente intervenissero nel futuro.

In caso di inosservanza di tale obbligo, la pensione integrativa a carico del Fondo sarà ridotta di una quota pari a quella di cui si sarebbe aumentata la pensione INPS se fossero stati richiesti dall'interessato gli aumenti e le rivalutazioni intervenute.

Art. 31.

Pensionati assistiti dall'INPS per tubercolosi

La pensione integrativa a carico del Fondo, percepita dal pensionato che sia assistito dall'INPS per la tubercolosi, non subirà variazioni in relazione all'eventuale riduzione della pensione INPS per il periodo dell'assistenza.

Art. 32.

Differimento nel godimento della pensione INPS e riflessi sulla pensione integrativa

Il lavoratore che, pur avendo i requisiti per ottenerne il godimento, differisca volontariamente la richiesta di pensione per vecchiaia nei riguardi dell'INPS, avrà diritto, — al momento in cui conseguirà la pensione differita e in quanto possieda gli altri requisiti previsti dall'art. 15 del presente Regolamento —, ad una pensione integrativa a carico del Fondo, commisurata a quella che l'INPS gli avrebbe corrisposto al compimento dell'età pensionabile, maggiorata soltanto degli incrementi derivanti dalla applicazione delle marche assicurative durante il periodo di proroga.

Art. 33.

Postergazione del diritto alla pensione integrativa per vecchiaia

Il diritto al godimento della pensione integrativa per vecchiaia da parte dei lavoratori già iscritti al Fondo che abbiano cessato i rapporti di lavoro con le aziende in età inferiore ai 60 anni se uomo, 55 se donna, anche se aventi un'anzianità di servizio superiore ai 10 anni, potrà essere esercitato soltanto dopo che i medesimi avranno conseguito dall'INPS la relativa pensione derivante dalla assicurazione obbligatoria.

Ove il lavoratore venga a morte prima che il diritto al godimento della pensione integrativa per vecchiaia sia esercitabile, i superstiti di cui all'art. 18 saranno ammessi a fruire della pensione integrativa indiretta nelle misure previste dall'art. 21.

La liquidazione della pensione integrativa sarà calcolata sulla base dei minimi tabellari di cui all'art. 19, che erano in vigore all'atto della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro intercorrente tra i suddetti lavora-

tori e le aziende, eventualmente rivalutati a sensi dello art. 29 con riferimento al valore dell'indice accertato dall'ISTAT nell'anno in cui ebbe a cessare l'ultimo rapporto di lavoro con le medesime.

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Art. 34.

La corresponsione della pensione integrativa avrà decorso dal mese immediatamente successivo a quello della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, purché la domanda sia presentata entro il termine di tre mesi dalla cessazione.

Nel caso che la domanda sia presentata oltre tale termine, la corresponsione della pensione decorrerà dal mese immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda.

La domanda si intenderà proposta nel giorno in cui sarà pervenuta alla sede del Fondo. Può essere concesso termine per la integrazione della documentazione.

La domanda dovrà essere, sotto pena di decadenza, presentata non oltre il termine di tre anni decorrente dalla data di maturazione del diritto.

RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI

Art. 35.

Le domande per la concessione delle pensioni integrative devono essere redatte su appositi moduli forniti dal Fondo, sottoscritte dagli aventi diritto e presentate alla sede del Fondo.

Art. 36.

Documentazione della domanda per la pensione di invalidità e vecchiaia

La domanda per concessione della pensione integrativa per invalidità o vecchiaia deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita del richiedente;
- 2) stato di famiglia;
- 3) attestazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dalla quale risultino:
 - a) la data di decorrenza della pensione liquidata dall'INPS al richiedente;
 - b) l'ammontare della stessa alla data dell'attestazione rilasciata dall'INPS;
 - c) l'ammontare degli eventuali decimi supplementari di detta pensione, nel caso di esistenza di figli minori o invalidi viventi a carico del richiedente;
 - d) la indicazione della data di applicazione della ultima marca assicurativa computata dall'INPS per il calcolo della pensione liquidata in favore del richiedente;
- 4) duplicato, aggiornato, del libretto personale rilasciato dall'INPS;
- 5) attestazione dell'azienda con la quale il richiedente ebbe a risolvere l'ultimo rapporto di lavoro, sottoscritta da chi ne abbia la rappresentanza legale, dalla quale risultino:

a) la data dell'inizio e quella della fine del rapporto di lavoro intercorso con la medesima, ovvero la indicazione della durata dei singoli periodi di servizio prestati, a più riprese, presso la stessa azienda;

- b) la qualifica ricoperta al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- c) l'ultima paga minima tabellare diurna relativa alla qualifica;
- d) l'ultima retribuzione percepita (minimo tabellare e contingenza);
- e) il numero degli scatti biennali di anzianità maturati (per gli impiegati);
- f) due fotografie, formato tessera, controfirmate dal richiedente sul lato sinistro.

Art. 37.

Per i superstiti

La domanda per concessione della pensione integrativa indiretta o di reversibilità in favore dei superstiti deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del pensionato o dello iscritto;
- 2) stato di famiglia intestato al defunto;
- 3) certificato di matrimonio, nel caso in cui il richiedente sia il coniuge superstite;
- 4) certificato attestante lo stato vedovile del richiedente;
- 5) certificato di nascita dei figli aventi diritto ai sensi dell'art. 17;
- 6) certificato rilasciato dall'INPS che attesti dell'avvenuto riconoscimento dell'inabilità al lavoro dei figli superstiti;
- 7) atto di notorietà comprovante che non esiste sentenza di separazione legale fra i coniugi passata in giudicato (solo nel caso in cui il richiedente sia il coniuge superstite); in tale atto devono essere specificati anche i nomi di tutti i figli dell'iscritto o pensionato, deve essere attestato che non ve ne sono altri oltre quelli indicati e deve essere precisato se fra essi vi sono inabilitati o interdetti; deve altresì essere indicato lo stato civile dei figli;
- 8) attestazione giurata se il superstite è genitore del defunto, dalla quale risulti che il medesimo viveva a carico del titolare della pensione integrativa;
- 9) copia autentica del provvedimento della competente Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare, Tribunale ecc.) dal quale risulti che il richiedente è tutore o curatore dei figli del defunto in quanto minori di età od interdetti o inabilitati;
- 10) copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la vedova o il tutore a ricevere il pagamento delle aliquote di pensione spettanti ai minori o ai tutelati aventi diritto;
- 11) attestazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dalla quale risultino:
 - a) i nomi dei superstiti beneficiari della pensione liquidata dall'INPS;
 - b) la data di decorrenza della medesima e il relativo ammontare;
 - c) l'importo della pensione di cui godeva il titolare o che sarebbe stata liquidata in favore del lavoratore deceduto;

- 12) due fotografie del richiedente, formato tessera, controfirmate sul lato sinistro;

I superstiti dell'iscritto deceduto in pendenza del rapporto di lavoro debbono anche produrre:

- 13) l'attestazione di cui al n. 5 dell'articolo che precede;
- 14) il duplicato del libretto personale INPS intestato al defunto.

I superstiti del pensionato sono inoltre tenuti a restituire alla sede del Fondo il tesserino rilasciato al defunto.

Art. 38.

Documentazione dei periodi di servizio prestati alle dipendenze di aziende che abbiano cessato l'attività editoriale e di stampa di quotidiani.

Per la dimostrazione dell'anzianità maturata alle dipendenze di aziende che abbiano cessato l'attività editoriale e di stampa di giornali quotidiani, dovrà essere esibita idonea documentazione. Tale sarà ritenuta: la produzione del libretto di lavoro, dell'estratto della posizione assicurativa rilasciato dall'INPS, o di altri documenti equipollenti, degni di fede a giudizio del Comitato esecutivo.

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 39.

Il Comitato esecutivo del Fondo esercita il controllo sulla liquidazione delle pensioni integrative, ne dispone il pagamento e può ordinarne la revoca quando vengano a mancare le condizioni che ne determinarono la concessione.

Esso può altresì disporre la rettifica delle pensioni già liquidate e la sospensione della erogazione ove ritenga necessarie nuove indagini istruttorie, nel caso in cui i beneficiari non rinnovassero la documentazione prevista dall'art. 14, o per altri gravi motivi che giustificino il provvedimento.

Art. 40.

Tesserino

Accolta la domanda e liquidata la pensione integrativa, il Fondo ne dà notizia al beneficiario e gli rilascia un tesserino debitamente vidimato e timbrato, nel quale sono indicati la data di decorrenza della pensione integrativa e l'ammontare della stessa.

Nel tesserino saranno annotate le eventuali variazioni della pensione.

In caso di smarrimento o di distruzione del tesserino, il Fondo può rilasciarne un duplicato.

Art. 41.

Pagamento della pensione integrativa

Il pagamento della pensione integrativa viene effettuato a rate mensili per tramite di istituto bancario.

I ratei potranno essere riscossi a partire dal giorno 27 di ciascun mese presso le filiali o agenzie della banca incaricata del pagamento.

Art. 42.**Delega alla riscossione della pensione integrativa**

Il beneficiario della pensione integrativa impedito per causa di comprovata malattia o per avere trasferito all'estero la propria residenza, o per altro grave motivo, può chiedere al Fondo che il pagamento dei ratei di sua spettanza sia effettuato a persona da lui designata.

In caso di accoglimento della richiesta, il pagamento effettuato alla persona designata comporta la liberazione del Fondo ed il suo esonero da ogni responsabilità.

La richiesta dovrà essere corredata da certificato medico, legalizzato, che attesti l'impedimento dovuto a malattia e dal certificato di esistenza in vita del richiedente, rilasciato dalla competente Autorità non prima di quindici giorni dalla data di inoltro della richiesta medesima.

Art. 43.**Mutamento di residenza del beneficiario**

I beneficiari della pensione integrativa dovranno notificare alla sede del Fondo gli eventuali mutamenti di residenza.

Art. 44.

Certificato di esistenza in vita - Certificato attestante lo stato vedovile o quello negativo di matrimonio - Controllo della pensione INPS

Entro il mese di novembre di ciascun anno i beneficiari della pensione integrativa dovranno produrre, trasmettendoli alla sede del Fondo:

- 1) il certificato di esistenza in vita;
- 2) il certificato che attesti il permanere dello stato vedovile;
- 3) il certificato negativo di matrimonio per i superstiti minori di età od invalidi.

Essi dovranno altresì esibire il certificato (o libretto) rilasciato dall'INPS per la riscossione della relativa pensione.

I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati anteriormente al mese di novembre.

Il certificato o libretto di cui sopra sarà restituito al titolare dopo il dovuto controllo.

CESSIONE DELLA PENSIONE INTEGRATIVA**Art. 45.**

La eventuale cessione della pensione integrativa non opera nei confronti del Fondo.

PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE INTEGRATIVA**Art. 46.**

I ratei maturati e non riscossi entro il termine di cinque anni dal giorno in cui sono esigibili, si prescrivono in favore del Fondo.

MORTE DEL PENSIONATO**Art. 47.**

I ratei che non fossero stati riscossi dal pensionato prima della morte ed il rateo che era esigibile nel mese in cui si è verificato il decesso del pensionato, saranno devoluti agli eredi del beneficiario, secondo quanto dispone il Codice civile.

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata:

- a) dall'atto di morte;
- b) dallo stato di famiglia intestato al defunto;
- c) dalla copia autentica del testamento, ove esista;
- d) ovvero, da atto notorio attestante che il defunto è morto senza lasciare testamento. In tale atto dovranno essere indicati i nomi dei successibili, il rapporto ed il grado di parentela con il defunto e la loro residenza; dovrà essere attestato altresì che, all'infuori delle persone indicate, non ne esistono altre che abbiano diritto all'eredità.

INTERRUZIONE DELLE PRESTAZIONI**Art. 48.**

I titolari di pensioni integrative per vecchiaia ed invalidità che ripristinassero o instaurassero nuovi rapporti di lavoro con le aziende, perderanno il diritto al godimento della pensione per tutta la durata dei rapporti stessi.

Agli effetti della disposizione di cui sopra, le aziende sono tenute a notificare alla sede del Fondo le eventuali assunzioni in servizio di lavoratori già pensionati a carico del Fondo per invalidità o vecchiaia. Analogo obbligo incombe ai lavoratori.

Per conseguire la riammissione al godimento della pensione integrativa, della quale in precedenza fruiva, il beneficiario dovrà inoltrare apposita domanda al Fondo dando la prova dell'avvenuta risoluzione del rapporto ripristinato o ricostituito a sensi del primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'eventuale ricalcolo della pensione integrativa il beneficiario dovrà esibire la documentazione che gli fosse richiesta.

Se la durata dei rapporti di lavoro ripristinati supera il biennio, nel ricalcolo della pensione sarà tenuto conto, oltreché della maggiore anzianità maturata, anche delle eventuali variazioni della paga contrattuale.

RICORSI**Art. 49.**

Il Comitato esecutivo del Fondo decide sui ricorsi proposti dai beneficiari entro il termine di due mesi dalla loro proposizione.

Contro le decisioni del Comitato esecutivo il beneficiario potrà proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione, entro il termine di tre mesi dalla notifica della decisione.

CAMPO E LIMITI DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVISTO DALL'ACCORDO 26 FEBBRAIO 1958**Art. 50.**

L'Accordo 26 febbraio 1958 istitutivo del pensionamento integrativo ha vigore dal 1° marzo 1958 ed il relativo trattamento si applica ai lavoratori o loro aventi

diritto che essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 15, 16 e 17 abbiano cessato o cessino i rapporti con le aziende dal 1° giugno 1956, con effetto:

a) dal 1° marzo 1958 per coloro per i quali la risoluzione dei rapporti di lavoro sia avvenuta tra il 1° giugno 1956 ed il 28 febbraio 1958;

b) dalla data prevista dall'art. 34 per coloro per i quali la risoluzione del rapporto è avvenuta dopo il 1° marzo 1958.

I periodi di servizio prestati anteriormente al 1° marzo 1958 saranno riconosciuti come anzianità contributiva e computati ai fini del calcolo dell'anzianità salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 51.

EFFETTO DEL RIPRISTINO O DELLA INSTAURAZIONE DI NUOVI RAPPORTI NEI RIGUARDI DI LAVORATORI CHE NON ERANO IN SERVIZIO AL 1° GIUGNO 1956

Art. 51.

1. — I lavoratori che non avendo compiuto i 60 anni se uomini, ed i 55 se donne, abbiano ripristinato o instaurato nuovi rapporti di lavoro con le aziende in epoca posteriore al 1° giugno 1956, potranno far valere, ai fini del trattamento integrativo loro spettante, la anzianità di servizio maturata anche prima di tale data, a condizione che oltre alla ricorrenza dei prescritti requisiti il rapporto o i rapporti costituiti dopo il 1° giugno 1956 abbiano avuto una durata complessiva di almeno tre anni e che la estinzione dell'ultimo rapporto anteriore al 1° giugno 1956 sia avvenuta non prima di sei anni dalla costituzione di quello ripristinato o instaurato in epoca successiva al 1° giugno 1956.

2. — Il ripristino o la instaurazione di nuovi rapporti con le aziende da parte di lavoratori che abbiano cessato di appartenere al settore dei giornali quotidiani in epoca anteriore al 1° giugno 1956 e che al momento della instaurazione del nuovo rapporto già godessero di pensione, non potrà comportare il riconoscimento dell'anzianità maturata anteriormente alla data della instaurazione del nuovo rapporto.

POSTERGAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE INTEGRATIVA DA PARTE DEI NON ISCRITTI AL FONDO

Art. 52.

Valgono per i lavoratori non iscritti al Fondo che abbiano cessato i rapporti di lavoro con le aziende nel periodo compreso fra il 1° giugno 1956 ed il 28 febbraio 1958 e che vertano nelle condizioni di cui all'articolo 33 del presente Regolamento, le disposizioni previste dall'articolo stesso.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE INTEGRATIVA PER VECCHIAIA - DEVOLUZIONE AI SUPERSTITI

Art. 53.

Requisiti per l'ammissione

Il lavoratore che avendo maturato un'anzianità di servizio nel settore dei giornali quotidiani di almeno cinque anni, abbia cessato il rapporto di lavoro con le aziende, potrà essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione per raggiungere le condizioni

minime previste per il godimento della pensione integrativa per vecchiaia, a condizione che, al momento della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro con le aziende, abbia raggiunto l'età di 50 anni se uomo, di 45 se donna e che la risoluzione del rapporto sia avvenuta dopo il 1° marzo 1958.

In caso di morte del lavoratore ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione, i superstiti di cui all'art. 18 — in quanto titolari di pensione INPS — avranno diritto a conseguire le aliquote di pensione integrativa previste dall'art. 21 ancorchè il lavoratore deceduto non abbia raggiunto i 10 anni di anzianità contributiva.

Art. 54.

Condizione per il godimento

Il godimento della pensione integrativa per vecchiaia derivante dalla prosecuzione volontaria è subordinato alla sussistenza di pensione INPS per vecchiaia.

Art. 55.

Limitazione convenzionale delle anzianità pregresse

Ai fini della prosecuzione volontaria della contribuzione, l'anzianità di servizio maturata anteriormente al 1° marzo 1958 non sarà computata in misura superiore ai cinque anni, anche quando di fatto fosse superiore.

Art. 56.

Termini per richiedere l'ammissione alla prosecuzione volontaria

Non può essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione il lavoratore che non ne abbia fatto richiesta entro il termine di cinque anni decorrente dalla data di risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro con le aziende.

Art. 57.

Domanda e documentazione

Il lavoratore che verta nelle condizioni di cui all'articolo 53, per essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione, dovrà inoltrare domanda al Fondo, corredandola con i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) duplicato del libretto personale INPS;

c) attestazione delle aziende presso le quali il richiedente ebbe a prestare servizio, dalla quale risulti la durata dei servizi prestati;

d) attestazione dell'azienda in cui il richiedente ebbe a prestare l'ultimo servizio, dalla quale risultino la categoria di appartenenza e la qualifica, il minimo tabellare diurno della categoria a cui il richiedente apparteneva, l'importo della indennità di contingenza vigente alla data di cessazione del servizio e, per gli impiegati, l'eventuale numero degli scatti di anzianità maturati.

Se il richiedente è titolare di pensione INPS, dovrà altresì produrre la dichiarazione attestante gli estremi della pensione.

Art. 58.

Aliquota contributiva e base imponibile della contribuzione

La misura dei contributi volontari è quella stabilita dall'art. 4 del presente Regolamento.

I contributi volontari saranno calcolati sulla retribuzione prevista per la categoria cui apparteneva il lavoratore (minimo tabellare diurno, aumentato della indennità di contingenza e del valore di due scatti per gli impiegati), in atto al momento della presentazione della domanda, maggiorata del 20 %.

Art. 59.

Pagamento dei contributi volontari

Il pagamento dei contributi volontari non potrà avvenire in unica soluzione. Il relativo versamento dovrà essere effettuato mediante accreditamento del conto corrente postale intestato al Fondo, in tante rate mensili quante sono le mensilità occorrenti per coprire il periodo necessario a raggiungere i dieci anni di anzianità contributiva.

Art. 60.

Variazioni retributive

Se nelle more della contribuzione volontaria intervenissero variazioni delle retribuzioni contrattuali della categoria e dell'indennità di contingenza, i contributi volontari saranno calcolati sui nuovi importi.

Art. 61.

Liquidazione della pensione integrativa

La liquidazione della pensione integrativa sarà calcolata sulla base della paga tabellare diurna prevista dall'art. 19 vigente al momento della maturazione dei dieci anni di anzianità contributiva.

Art. 62.

Decorrenza del godimento

Il godimento della pensione integrativa decorrerà dal mese successivo a quello di scadenza dell'ultima rata contributiva.

Art. 63.

Pagamento della pensione integrativa

Il pagamento della pensione integrativa in favore del beneficiario dovrà essere autorizzato dal Comitato esecutivo del Fondo, su presentazione di domanda da parte dell'interessato, corredata dai documenti che fossero ulteriormente richiesti in aggiunta a quelli già presentati all'atto della domanda di cui all'art. 57.

Art. 64.

Per quanto non previsto dal presente regolamento varranno le disposizioni che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo del Fondo.

Visti l'accordo e il regolamento che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO